

COMUNE DI PETTINEO

(Provincia di MESSINA)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Adottato con delibera del Commissario ad acta n.37 del 4/8/2000

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche

Art. 3 - Procedure e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

Art. 4 - Documenti da produrre per il rilascio dell'autorizzazione

Art. 5 - Requisiti igienico - sanitari

Art. 6 - Commissione Comunale

Art. 7 - Decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione

Art. 8 - Silenzio - Assenso

Art. 9 - Orario di vendita

Art. 10 - Subingresso

Art. 11 - Produttori agricoli

Art. 12 – Tassa di posteggio

TITOLO II

MERCATO GIORNALIERO - TIPOLOGIA A

Art. 13 - Chioschi - somministrazione

Art. 14 – Criteri di assegnazione dei posteggi

Art. 15 – Durata della concessione del posteggio

Art. 16 - Commissione del mercato giornaliero

TITOLO III

DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE - TIPOLOGIA B

Art. 17 - Mercato settimanale - Tipologia B

Art. 18 - Criteri di assegnazione dei posteggi tipologia B

Art. 19 - Commissione del mercato settimanale

Art. 20 - Orario di vendita

Art. 21 - Delimitazione dei posteggi

Art. 22 - Circolazione nel mercato

Art. 23 - Occupazione temporanea del posteggio

Art. 24 - Sostituzione del posteggio

Art. 25 - Obblighi degli esercenti

Art. 26 - Caratteristiche delle attrezzature

TITOLO IV

DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE - TIPOLOGIA C

Art. 27 - Svolgimento dell'attività itinerante

TITOLO V

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Art. 28 - Autorizzazioni temporanee

Art. 29 - Fiere, feste, sagre

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 - Sanzioni

Art. 31 - Regolarizzazione dei mercati di tipo A e B

Art. 32 - Norme di rinvio

Art. 33 - Entrata in vigore

Art. 34 - Trasmissione del Regolamento all'Autorità Regionale

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al minuto e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità.

Il commercio su aree pubbliche è disciplinato in tutto il territorio comunale dalle norme previste dalla L. R. n. 18 dell'01/03/1995, dalla L. R. n. 2 dell'08/01/1996, dalla Circolare esplicativa dell'Assessorato, Regionale della Cooperazione, del Commercio, dell'Artigianato e della Pesca del 6/04/1996, prot.N.4754 e dalle disposizioni del presente Regolamento.

Per quanto non espressamente previsto dalle suddette leggi regionali e dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale, in materia di commercio su aree pubbliche (D.Lgs. n.114)

Art. 2

Modalità di svolgimento del Commercio su Aree Pubbliche

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'esercizio del Commercio su aree pubbliche, il quale può essere svolto:

- su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale (almeno di 10 anni) per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti per tutta la settimana o comunque per almeno cinque giorni la settimana. (mercato giornaliero - tipologia A).
- su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale (almeno di 10 anni) per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana. (mercato settimanale- tipologia B)
- su qualsiasi area, purché in forma itinerante (tipologia C)

L'attività del commercio su aree pubbliche per le tipologie A e B è subordinata all'autorizzazione del Sindaco del Comune dove ha sede il posteggio richiesto, quella per la tipologia C dal Sindaco del Comune dove risiede l'istante.

Ai richiedenti la tipologia C provenienti da altro Comune è consentito esercitare tale attività previo "nulla - osta" rilasciato dal Sindaco del Comune nel quale il richiedente intende esercitare l'attività, tale "nulla - osta" può essere negato solo per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 3

Procedura e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione deve essere spedita obbligatoriamente a mezzo raccomandata, non essendo ammessa la presentazione a mano della stessa, la quale, inoltre, può essere con firma autenticata, ai sensi della legge n.15/68, oppure sottoscritta con firma non autenticata, qualora presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore (comma 11, art.3, della legge n. 127/97, recepita con L.R. 7/9/1998, 23).

Nella domanda il richiedente deve dichiarare:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale ed eventuale recapito telefonico
- b) numero, data e settore merceologici d'iscrizione del registro delle imprese, il possesso dei requisiti di cui all'art.3 della L.R. 28/99;
- c) tipologia e settore merceologici per i quali intende svolgere la propria attività;
- d) eventuale preferenza del posteggio che intende occupare, nel caso venga scelta la tipologia A o B.

L'autorizzazione viene rilasciata a persone fisiche o società di persone regolarmente costituite

Art. 4

Documenti da produrre per il rilascio dell'autorizzazione

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione devono essere presentati i seguenti documenti:

- 1) stato di famiglia;
- 2) libretto di idoneità sanitaria;
- 3) certificazione di idoneità dei banchi e degli automezzi addetti al trasporto e/o alla vendita.

I documenti di cui ai punti 2 e 3 vanno prodotti solo nei casi di vendita di prodotti alimentari e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Art. 5

Requisiti igienico - sanitari

I banchi e gli autoveicoli addetti alla vendita e alla somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari debbono rispondere ai requisiti igienico - sanitari fissati con l'Ordinanza del Ministero della Sanità del 2/3/2000, con l'art. 22 del Decreto Minindustria n.248 del 4/6/1993, con il Decreto dell'Assessore Regionale della Sanità del 20/5/1996 e successive modifiche ed integrazioni

L'attività di vigilanza e controllo dei requisiti di cui alle citate norme è effettuata dal personale dell'Azienda U.S.L. territorialmente competente e dal personale del Corpo di Polizia Municipale.

Art. 6

Commissione Comunale

Ai fini del rilascio delle nuove autorizzazioni, di tipo A e B di cui al precedente art.3, è richiesto il parere obbligatorio e non vincolante dell'apposita Commissione Comunale di cui all'art.7 della L.R. n.18/95, istituita con determina sindacale n.58 del 22/10/1996, detto parere viene espresso con le modalità di cui al relativo regolamento approvato dalla Commissione stessa con verbale del 30/06/2000.

Per le nuove autorizzazioni di tipo C sarà data comunicazione alla commissione alla prima seduta utile

Non è richiesto alcun parere per le richieste di subingresso.

Art. 7

Decadenza, Sospensione e Revoca dell'autorizzazione

La decadenza, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione è disposta dal Sindaco competente al rilascio delle autorizzazioni e va effettuata:

- a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga nei casi di comprovata necessità;
- b) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodo di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare
- c) nel caso di cancellazione dal registro speciale per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- d) nel caso di cancellazione dal registro delle imprese
- e) nel caso in cui il titolare non si attenga alle prescrizioni di cui ai successivi articoli del presente Regolamento.

Art. 8

Silenzio - Assenso

IL termine massimo per la definizione delle istanze di autorizzazione è di novanta giorni ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L. R. n. 18/95.

In caso di silenzio dell'Amministrazione, durante il suddetto periodo si intendono accolte le richieste di tipologia C e quelle relative alla tipologia A e B, nel caso in cui vi sia disponibilità del posteggio richiesto; pertanto la norma di cui alla suddetta legge costituisce norma speciale, prevalendo sulla normativa generale (60 gg.)

Art. 9

Orario di vendita

I titolari di autorizzazione sono tenuti ad osservare l'orario stabilito mediante apposita determina sindacale.

Le deroghe operate a favore degli esercenti del commercio su aree private vengono estese anche agli esercenti del commercio su aree pubbliche e viceversa.

Art. 10

Subingresso

Per il subingresso si applicano le stesse norme del commercio su aree private.

Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione per atto tra vivi o a causa di morte comporta di diritto la cessione all'avente causa dell'autorizzazione di cui all'art.3 del presente Regolamento, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della L.R. 28/99.

L'effettivo trasferimento dell'esercizio deve essere provato o con testamento o atto di eredità - per i casi " mortis causa " - e con atto di donazione, o con contratto, o anche per scrittura privata autenticata dal notaio - per i trasferimenti " inter vivos " debitamente registrate a norma di legge.

Il subentrante non perde i titoli di priorità maturati dal cedente (presenza abituale in una fiera , presenza in una graduatoria d'assegnazione di posteggio).

Inoltre il titolare di più autorizzazioni ha la facoltà di trasferire le singole autorizzazioni, ma non i singoli settori merceologici.

La concessione del posteggio fa parte integrante dell'azienda commerciale e può quindi essere ceduta solo assieme all'azienda stessa.

Art. 11

Produttori agricoli

La qualifica di produttore agricolo è provata mediante un attestato in carta libera rilasciato dal Sindaco in cui si trova il terreno destinato alla coltivazione dei prodotti posti in vendita.

Il suddetto attestato ha validità annuale.

I produttori agricoli muniti dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/63, possono porre in vendita, nelle zone loro riservate, esclusivamente i prodotti ottenuti nei fondi da loro condotti per coltura o allevamento.

L'assegnazione degli spazi all'interno della zona riservata avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Art. 12

Tassa di posteggio.

La riscossione della tassa di posteggio spazi ed aree pubbliche è commisurata ai servizi effettivamente resi, come da tariffe approvate con deliberazione consigliere n. 4 e 6 del 29/02/2000 Il pagamento avviene tramite versamento su c.c.p. n. 13990981 intestato al Comune di Pettineo , in ragione di un anno, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce il tributo, frazionabile con semestralità anticipata sulla base di convenzione relativa alla concessione del posteggio.

Il tributo annuo viene computato sulla base delle tariffe vigenti al momento del pagamento, salvo conguaglio, ai sensi del D. Lgs. N. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, come stabilito da apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale e comunque fino a nuove disposizioni di legge.

Gli esercenti occasionali verseranno la tassa di posteggio che verrà loro quantificata sul c.c.p. n. 13990981 consegnando la relativa attestazione agli agenti di polizia municipale.

TITOLO II

MERCATI GIORNALIERI TIPOLOGIA A

Art. 13

Chioschi - somministrazione

Sono istituite nelle seguenti aree pubbliche, meglio individuate nelle planimetrie allegate al presente regolamento, n. 2 aree da adibire alla installazione di chioschi per la somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande alcoliche con gradazione non superiore a 21° aventi una superficie non superiore a 12 mq. compatibilmente con la natura del luogo, da allocarsi nei seguenti siti:

Viale delle Rimembranze;

Piazzale Credenza.

Inoltre, viene istituito un'area da adibire all'installazione di un chiosco stagionale delle stesse caratteristiche di cui sopra, nella zona via Villa – via S. Giuseppe, per venire in contro alla richiesta turistica.

L'autorizzazione per esercitare tale attività è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione al REC per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- autorizzazione sanitaria relativa al chiosco;
- libretto di idoneità sanitaria relativo al titolare e agli addetti alla somministrazione degli alimenti e bevande;
- concessione edilizia del chiosco.

Art. 14

Criteri di assegnazione dei posteggi

I posteggi disponibili presso il mercato giornaliero alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, saranno assegnati con bando pubblico con criteri in esso specificati, in base ad una graduatoria formata dalla commissione Comunale di cui all'art.7 della L.R. 18/95 rispettando i seguenti criteri:

- 1) ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
- 2) carico di famiglia;
- 3) maggiore età;

I posteggi non assegnati per mancanza di richieste e quelli che si renderanno disponibili per cessata attività, decadenza e revoca, saranno assegnati tenendo conto dei criteri di cui ai suddetti punti 1) 2) 3).

L'assegnazione dei suddetti posteggi avviene contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.

A ciascun titolare non potrà essere concesso più di un posteggio nell'ambito dello stesso mercato

La concessione del posteggio nel caso di subingresso, viene ceduta unitamente all'autorizzazione commerciale.

Art. 15

Durata della concessione del posteggio

La durata della concessione del posteggio è decennale, ai sensi dell'art. 8, comma 9, della L.R. n. 18/95, con possibilità di rinnovo, purché permangano inalterate naturalmente le condizioni preliminari oggettive(titolarità dell'autorizzazione commerciale) e oggettive (disponibilità delle aree); qualora quest'ultima disponibilità fosse, per qualche motivo, decaduta o inattuabile, il titolare della concessione ha diritto ad un area sostitutiva.

La stipula del relativo contratto avverrà in forma pubblica amministrativa.

Il tributo annuo viene computato sulla base delle tariffe vigenti al momento del pagamento, salvo conguaglio, ai sensi del D. Lgs. N. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, come stabilito da apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale e comunque fino a nuove disposizioni di legge.

Art. 16

Commissione del mercato giornaliero

Presso il mercato giornaliero è istituita una commissione, ai sensi dell'art. 8 ter della L.R. n. 2/96, con le medesime modalità previste dal successivo art.19

TITOLO III

DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE

Art. 17

Mercato settimanale - Tipologia B

Nell'ambito del territorio Comunale esiste un mercato settimanale, istituito con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 7/8/1990, che si svolge nella giornata di venerdì con esclusione dei giorni festivi, nell'area pubblica di Piazza S. Nicolò e Viale delle Rimembranze, e regolarizzato ai sensi dell'art. 8 bis con deliberazione del commissario ad acta n. del

Attualmente i posteggi sono n. 20, oltre all'area destinata agli agricoltori di Mq.40, così come si evince dalla planimetria allegata che fa parte integrale e sostanziale del presente regolamento.

Il rilascio della relativa autorizzazione è subordinato a quanto previsto dai precedenti articoli 3 e 4 e previo parere della Commissione Comunale di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 18

Criteri di assegnazione dei posteggi

I posteggi disponibili presso il mercato settimanale alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, saranno assegnati secondo le modalità previste dal precedente art.14 de con bando pubblico con criteri in esso specificati, in base ad una graduatoria formata dalla commissione Comunale di cui all'art.7 della L.R. 18/95 rispettando i seguenti criteri:

- 4) ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
- 5) carico di famiglia;
- 6) maggiore età;

I posteggi non assegnati per mancanza di richieste e quelli che si renderanno disponibili per cessata attività, decadenza e revoca, saranno assegnati tenendo conto dei criteri di cui ai suddetti punti 1) 2) 3).

L'assegnazione dei suddetti posteggi avviene contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.

A ciascun titolare non potrà essere concesso più di un posteggio nell'ambito dello stesso mercato

La concessione del posteggio nel caso di subingresso, viene ceduta unitamente all'autorizzazione commerciale.

Art. 19

Commissione del mercato settimanale

Presso il mercato settimanale è istituita una Commissione, ai sensi dell'art. 8 ter della L.R. n. 2/96, composta da 5 membri eletti ogni due anni, di cui quattro fra gli operatori che ivi esercitano la propria attività e un rappresentante dei commercianti su aree private.

La suddetta Commissione viene eletta sulla base di due liste separate, una comprendente i candidati degli esercenti il commercio su aree pubbliche che operano presso il mercato e l'altra comprendente i candidati degli esercenti il commercio su aree private che operano in questo Comune.

Le liste saranno formate in ordine alfabetico.

Saranno eletti i primi quattro, candidati che avranno riportato il maggior numero di voti per i commercianti su aree pubbliche e il primo candidato della lista del commercio su aree private.

In caso di parità di voti si procederà alla nomina del più anziano di età.

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza segnando sulla scheda nome e cognome del candidato prescelto.

La commissione eleggerà al proprio interno il Presidente della stessa.

Alla predetta Commissione spettano i compiti di proposte per il buon funzionamento del mercato e dei servizi di cui dispone; si riunirà presso il Palazzo Comunale e sarà cura dell'Amministrazione Comunale fornire il materiale necessario per il funzionamento della stessa. L'operatore che intende candidarsi deve presentare domanda in carta semplice diretta al Sindaco, nella quale chiede di essere incluso nella lista, allegando i seguenti documenti:

- copia autorizzazione commerciale.
- copia ricevuta del pagamento della tassa di posteggio dell'anno in corso.

Qualora le associazioni di categoria non provvedano ad eleggere i componenti, l'amministrazione comunale procederà, al fine di non interrompere il servizio come previsto anche in assenza della commissione stessa.

Art. 20

Orario di vendita

L'attività di vendita all'interno del mercato ha inizio alle ore otto di ogni venerdì non festivo (salvo disposizione sindacale) e si conclude alle ore tredici.

I concessionari del posteggio ed i loro coadiutori possono accedere al mercato un'ora prima dell'apertura al pubblico per il montaggio dei banchi di vendita e l'esposizione della merce e trattenerci fino ad un ora dopo la vendita per le operazioni di sgombero e di pulizia.

Art. 21

Delimitazione del posteggi

Ciascun posteggio è numerato e delimitato da strisce ed intervallato da uno spazio, come da Planimetria allegata per consentire il Passaggio agli operatori ed al pubblico .

Le dimensioni del posteggio rimangono quelle precedentemente autorizzate.

La concessione del posteggio è strettamente connessa al rilascio della relativa autorizzazione.

Art. 22

Circolazione

Nelle aree di mercato è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata alla vendita, con esclusione dei mezzi di emergenza (ambulanza, vigili del fuoco etc.) ai quali deve essere in ogni caso assicurato il passaggio

Art. 23

Occupazione temporanea del posteggio

Nel caso in cui il titolare del posteggio non si sia presentato sul posto assegnato entro le ore otto, il Posteggio sarà assegnato, solo per quel giorno, con priorità ai titolari di autorizzazione di tipo C tramite sorteggio effettuato sul posto dal Segretario Comunale o suo delegato, alla presenza dei rappresentanti di categoria.

I Posteggi temporaneamente lasciati vacanti per motivi giustificati (,malattia,, gravidanza e puerperio, servizio militare , e gravi motivi di famiglia) per un periodo certo segnalato dall'operatore che sospende l'attività, sono assegnati con priorità ai titolari di autorizzazione di tipologia C mediante sorteggio, così come previsto dal precedente comma.

Art. 24

Sostituzione del posteggio

Qualora il titolare del posteggio adoperi per la sua attività di vendita un autoveicolo attrezzato e la superficie concessa sia insufficiente, può richiedere altro posteggio più adeguato, se disponibile; detta richiesta deve essere effettuata con lettera raccomandata, si terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo della stessa.

Art. 25

Obblighi degli esercenti

L'esercente deve esporre in modo ben visibile i seguenti documenti:

- a) autorizzazione alla vendita su aree pubbliche;
- b) ricevuta di pagamento della tassa di posteggio e canone;
- c) atto di concessione del posteggio;

E' vietato gettare sul suolo pubblico rifiuti di ogni genere, i venditori devono mantenere puliti i loro banchi di vendita, le relative attrezzature e l'area adiacente alla vendita.

Gli esercenti la vendita di prodotti alimentari che utilizzano bilance devono mantenere le stesse ben visibili al pubblico.

Al fine di garantire il miglior funzionamento del mercato è vietato usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni.

I venditori di dischi e musicassette, per lo svolgimento della loro attività , devono tenere il volume sonoro delle apparecchiature in modo tale da non disturbare ne' gli altri operatori ne' il pubblico, limitandosi alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 26

Caratteristiche delle attrezzature

Il banco di vendita e le relative merci devono essere contenute entro lo spazio assegnato a ciascun operatore e comunque entro le linee di demarcazione.

Le merci devono essere esposte ad una altezza minima di cm. 50 dal suolo e l'eventuale copertura del banco deve essere non inferiore a due metri e non superiore a tre metri dal suolo.

Ai soli venditori di articoli casalinghi e di piante e fiori è consentita l'esposizione a terra della merce, sempre nell'ambito dell'area assegnata.

E' fatto divieto appendere lungo il bordo esterno della copertura merce che possa ostacolare il normale transito del pubblico.

TITOLO IV

DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE - TIPOLOGIA C

Art. 27

Svolgimento dell'attività itinerante

L'esercizio del commercio itinerante può essere svolto in tutto il territorio Comunale, purché la sosta non avvenga in mezzo alla carreggiata stradale, essa infatti è consentita solo sulle aree laterali in modo da non intralciare il traffico autoveicolare e pedonale, nel rispetto della disposizione del codice della strada.

Ai titolari di autorizzazione di tipologia C è consentito sostare nello stesso punto per non più di una ora (per punto si intende la superficie occupata durante la sosta.).

Le soste possono essere fatti solo in punti che distano tra di loro almeno 200 metri.

L'attività deve essere svolta con autoveicoli idoneamente attrezzati ed in regola con il codice della strada.

Per gli esercenti i prodotti alimentari è necessario che l'automezzo posseda inoltre i requisiti igienico - sanitari richiesti per legge, documentati da apposito certificato di idoneità sanitaria.,

Non è consentito poggiare sul suolo pubblico le merci poste in vendita.

L'area utilizzata per la sosta dovrà essere lasciata libera da rifiuti di qualsiasi natura.

E' fatto divieto su tutto il territorio comunale richiamare gli acquirenti con apparecchi di amplificazione tali da recare disturbo alla quiete pubblica.

La vendita dovrà avvenire nel rispetto dell'orario stabilito con apposita determina sindacale.

I titolari di autorizzazione di tipo C, rilasciata da altri Comuni, devono presentare istanza al Sindaco chiedendo il “nulla – osta” per la vendita dei prodotti (merce) in questo territorio Comunale corredata dai seguenti documenti:

- 1) copia dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dal comune di provenienza (di residenza);
- 2) copia tesserino di idoneità sanitaria;
- 3) copia certificato di idoneità sanitaria dell'automezzo.

I documenti di cui ai punti 2 e 3 vanno richiesti solo per gli addetti alla vendita di prodotti alimentari e applicabile al fine della richiesta di nulla osta la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90.

Il Sindaco può, con ordinanza motivata, vietare temporaneamente, in tutto o su parte del territorio Comunale la vendita in forma itinerante per motivi di pubblico interesse, di viabilità e traffico, di carattere igienico - sanitario o in occasione di ricorrenze particolari.

E' vietato l'esercizio del commercio itinerante nei giorni di mercato ed in tutto il territorio comunale(1)

- (1) comma aggiunta con delibera c.c n. 27 28/07/2006

Art. 28

Autorizzazioni stagionali e temporanee

Le autorizzazioni stagionali e temporanee sono disciplinate dalle stesse norme previste per le autorizzazioni a tempo illimitato.

Sono considerate autorizzazioni stagionali quelle di durata non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni.

Sono invece considerate autorizzazioni temporanee quelle concesse in occasione di fiere, feste, sagre con durata non superiore a 59 giorni.

Art. 29

Fiere, Feste, Sagre.

In occasione di fiere e feste occasionali o di festività locali è concesso esercitare l'attività di vendita sulle aree pubbliche, che a tal fine saranno stabilite con apposita determina Sindacale.

Hanno la precedenza gli esercenti muniti di autorizzazione di tipologia C, e fra questi coloro che hanno il più alto numero di presenza nella fiera o mercato di cui trattasi, a parità di condizioni si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

L'autorizzazione è valida solo per la durata della manifestazione, la quale verrà di volta in volta fissata con apposita Determina Sindacale e per i posteggi in essa indicati.

L'istanza in bollo, corredata dalla copia autenticata dell'autorizzazione, va presentata al Sindaco almeno 60gg. prima dello svolgimento della manifestazione.

In caso di disponibilità residua di posteggi saranno prese in considerazione anche le istanze pervenute oltre tale termine.

Alle fiere possono partecipare commercianti provenienti da tutto il territorio nazionale.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30

Sanzioni

Nei casi in cui la legge sul commercio non disponga altrimenti le violazioni al presente Regolamento, seguono le procedure previste dagli articoli 106 e 107 del T.U.L.C.P. N. 383/34 e dalla legge n. 689/81, dall'articolo 20 della L.R. n.18/95 e dall'articolo 15 della L. R. n. 2/96 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 22 della L.R. n.28/99 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 31

Regolamentazione dei mercati di tipo A e B

In sede di prima applicazione e in ottemperanza all'articolo 8 bis della L. R. n.2/96 i posteggi nei mercati già esistenti a richiesta degli interessati, saranno concessi a quegli operatori che dimostreranno di avere svolto l'attività presso il mercato di che trattasi, da almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento; ciò dovrà essere dimostrato allegando alla richiesta in bollo i sottoelencati documenti:

- Certificato di iscrizione al Registro delle imprese;
- Ricevuta di pagamento della tassa di posteggio o altra eventuale documentazione riconosciuta idonea dagli uffici competenti;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale dovrà essere dichiarato di avere occupato il posteggio da almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Sono fatti salvi i divieti previsti dalla normativa vigente.

Art. 32

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme previste dalle LL.RR. N. 18/95, n.2/96 e 28/99 e dalla circolare esplicativa dell'Assessorato Regionale alle Cooperazione del Commercio, dell'Artigianato e della Pesca del 6/4/96, prot. n. 4754, nonché eventuali norme che saranno volta in volta emanate dalla Regione e tutte le altre disposizioni di legge in materia.

Art. 33

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune.

Contestualmente sono abrogate le norme regolamentari ed i relativi atti emanati dal Sindaco, di attuazione di tali norme regolamentari incompatibili con il presente Regolamento.

Art. 34

Trasmissione del Regolamento all'Autorità Regionale

Il presente Regolamento è sottoposto , ai sensi dell'art. 21 bis, comma 2, della L. R N.2/96 al preventivo esame di legittimità della sezione centrale del Comitato Regionale di Controllo e trasmissione all'Assessorato Regionale al Commercio.